

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUSTO GAROLFO(MI) E DI CASTELLANZA (VA) PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DI RUOLO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004.

Nr. Progr. **92**

Data **24/06/2025**

Seduta NR. **28**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE questo giorno VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
RIGIROLI GIOVANNI	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
BIONDI SUSANNA	ASSESSORE	S
RE' VALENTINA	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
DIANESE DANIELE	ASSESSORE	N
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il dott.ssa TERESA LA SCALA.

In qualità di SINDACO, il Sig. RIGIROLI GIOVANNI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUSTO GAROLFO(MI) E DI
CASTELLANZA (VA) PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DI RUOLO AI SENSI
DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004.**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la nota prot. n. 10460 del 09/05/2025 a mezzo della quale il Comune di Castellanza (Va) riferiva che la dipendente di ruolo Sig. ra J. C. , Operatore Amministrativo Contabile in forza presso l'Area Promozione della Persona ed assunto a tempo pieno ed indeterminato dal 03/06/2024 risultava vincitrice della procedura di mobilità indetta dal Comune di Castellanza (Va);

Vista la comunicazione prot. n. 0007266 del 28/03/2025 con la quale la dipendente di che trattasi esprimeva la volontà di ottenere il nulla osta al trasferimento per partecipare ad un avviso di mobilità indetto dal citato Comune di Castellanza (Va);

Considerato il parere espresso dalla Responsabile dell'Area cui afferisce la Sig. ra Cannizzaro, con il quale si legittima il trasferimento della dipendente di che trattasi;

Considerate le comunicazioni intercorse tra il Comune di Busto Garolfo (Mi) ed il Comune di Castellanza (Va), agli atti dell'ufficio personale, in virtù delle quali il Comune di Castellanza (Va) chiede all'Ente titolare del rapporto di lavoro della dipendente in questione la definizione di una data di trasferimento definitivo presso il loro Ente, trasferimento che si concorda preceduto da un preliminare periodo di comando condiviso tra Enti;

Atteso che i due Enti stabiliscono quale periodo di trasferimento al Comune di Castellanza (Va) il giorno 01/08/2025 (ultimo giorno di servizio presso il Comune di Busto Garolfo – Mi – il giorno 31/07/2025), trasferimento preceduto da un periodo di comando con avvio il giorno 30/06/2025 (utilizzo di personale di ruolo ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004);

Vista la comunicazione prot. n. 0013706 del 23/06/2025 a mezzo della quale la dipendente interessata esprimeva la propria volontà ad aderire all'istituto del comando, così come proposto e concordato tra gli Enti interessati;

Attesa la necessità di regolamentare, a mezzo di convenzione tra Enti, tale procedura di comando parziale della dipendente in questione, la quale dovrà svolgere la propria attività lavorativa nei mesi di giugno (dal giorno 30/06/2025) e di luglio c.a. (31/07/2025), per n. 18 ore da svolgersi presso ciascun Ente interessato dalla procedura di che trattasi, secondo orari come dettagliati all'art. 2 ("Periodo di utilizzo e tempo di utilizzo") della convenzione tra Enti;

Considerato che la stipula di tale convenzione, nei termini di accordo tra Enti, rappresenta una soluzione di opportunità per l'Ente, al quale viene garantito il soddisfacimento del proprio fabbisogno di personale prima dell'effettivo trasferimento a tempo pieno del dipendente richiesto;

Attesa, pertanto, la necessità di approvare l'allegata convenzione tra i Comuni di Busto Garolfo (Mi) e di Castellanza (Va) ai sensi della quale i due Enti interessati convengono di ripartire le prestazioni di lavoro della dipendente Sig.ra J. C. per un orario settimanale pari a n. 18 ore settimanali presso il Comune di Busto Garolfo (Mi) e a n. 18 ore settimanali presso il Comune di Castellanza (Va), per il periodo dal 30/06/2025 al 31/07/2025;

Stabilito che, a seguito di tale approvazione, il Comune di Castellanza (Va) dovrà, nel rispetto della convenzione di che trattasi (art. 4 “Oneri economici della gestione”), procedere con il rimborso di quanto dovuto al Comune di Busto Garolfo (Mi);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dalla Responsabile dell’Area Istituzionale e Risorse Umane;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell’Area Attività Finanziarie;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare l’allegata convenzione tra i Comuni di Busto Garolfo (Mi) e di Castellanza (Va) ai sensi della quale i due Enti interessati convengono di ripartire le prestazioni di lavoro della dipendente Sig. ra J. C., Operatore Amministrativo Esperto in forza presso l’Area Promozione della Persona, vincitrice della procedura di mobilità esterna indetta dal Comune di Castellanza (Va);
2. di dare atto che, in virtù di tale convenzione, la dipendente innanzi menzionata dovrà prestare il proprio orario lavorativo settimanale per n. 18 ore presso il Comune di Busto Garolfo(Mi) e n. 18 ore presso il Comune di Castellanza (Va), per il periodo dal 30/06/2025 e sino al 31/07/2025;
3. di dare altresì atto che il trasferimento definitivo della dipendente Sig. ra J. S. al Comune di Castellanza (Va) avverrà a decorrere dal giorno 01/08/2025 (ultimo giorno di servizio della dipendente presso il Comune di Busto Garolfo – Mi – il 31/07/2025);
4. di autorizzare il Responsabile dell’Area Istituzionale e Risorse Umane, così come richiesto dalla citata convenzione a sottoscrivere lo stesso atto, in nome e per conto del Comune di Busto Garolfo (Mi).

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 24/06/2025

Visto il 4[^] comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 92 DEL 24/06/2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GIOVANNI RIGIROLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TERESA LA SCALA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **92** del **24/06/2025**

OGGETTO

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUSTO GAROLFO(MI) E DI CASTELLANZA (VA)
PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DI RUOLO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004.**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 23/06/2025

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ROSSANA ARNOLDI

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** attestante la copertura finanziaria:

FAVOREVOLE

Data 24/06/2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
LILIANA BENEDETTO

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE DI RUOLO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nella sede comunale di Busto Garolfo (Mi)

TRA

La Dott. ssa Rossana Arnoldi, Responsabile dell'Area Istituzionale e Risorse Umane del Comune di Busto Garolfo (Mi), la quale interviene ai sensi dell'art. dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta giusto decreto sindacale n. 6 del 26/07/2024;

la Dott.ssa Stefania Preite, Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Castellanza (Va), la quale interviene ai sensi dell'art. dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta giusto decreto sindacale n.

Ai fini di quanto appresso stabilito le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 1 CCNL 22.01.2004 danno atto che:

PREMESSO

Che l'Amministrazione Comunale di Castellanza (Va) ha chiesto la disponibilità del Comune di Busto Garolfo (Mi) a concedere l'utilizzo a tempo parziale della Sig. ra Jessica Cannizzaro, Operatore Amministrativo Esperto, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Busto Garolfo (Mi);

che con Deliberazione n. _____ del _____ la Giunta Comunale di Busto Garolfo (Mi), in accoglimento della richiesta, ha deliberato di consentire il comando a tempo parziale della Sig. ra Jessica Cannizzaro nella misura di :

- 18 ore settimanali per il periodo dal 30/06/2025 al 31/07/2025
- il dipendente ha espresso la sua disponibilità al temporaneo utilizzo presso il Comune di Castellanza (Va), ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2201.2004;

che l'art. 14 del CCNL stipulato 22.01.2004 prevede che gli Enti Locali: *"al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del Comparto Regioni e Autonomie Locali, per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore..."*

che l'ARAN con parere RAL 670 del 05.06.2011 con riferimento alla qualificazione giuridica ed alle competenze per l'approvazione e l'attivazione della convenzione di cui all'art. 14 citato ha precisato che *"la convenzione tra gli enti, deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti; potrebbe essere, a tal fine, sufficiente anche uno scambio epistolare tra gli enti interessati, purché utile a definire tutti gli elementi necessari per una corretta gestione del rapporto. Ci sembra del tutto estranea la competenza del Consiglio comunale; si tratta sempre di un atto di gestione del rapporto di lavoro, che dovrebbe ricadere nella competenza dei responsabili dei servizi"*.

Il presente atto, pertanto, è stipulato ai sensi e per gli effetti di detta norma contrattuale al fine di regolare le modalità di ripartizione della gestione del rapporto di lavoro del dipendente interessato, tra il Comune di Busto Garolfo (Mi), ente concedente l'utilizzo di parte delle prestazioni lavorative della propria dipendente, e il Comune di Castellanza (Va), ente utilizzatore, al fine di conseguire economie di scala e una condivisione delle esperienze;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Art. 1 - OGGETTO, INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO, FINALITA' E PROFILI GENERALI DI RIFERIMENTO

La presente convenzione disciplina la gestione della dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Busto Garolfo (MI), Operatore Amministrativo Esperto, Sig. ra Jessica Cannizzaro utilizzata per lo svolgimento di mansioni presso l'area servizi sociali del Comune di Castellanza (Va), per un periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo:

- 18 ore settimanali per il periodo dal 30/06/2025 al 31/07/2025

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti ed a conseguire una economica gestione delle risorse.

Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti C.C.N.L. di comparto.

L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, acquisito con nota di protocollo n. 0013708 del 23/06/2025.

Art. 2 - PERIODO DI UTILIZZO E TEMPO DI UTILIZZO

Per l'unità di personale individuata ai sensi del precedente articolo 1 si stabilisce quanto segue:

- Periodo di utilizzo : per il periodo dal 30/06/2025 al 31/07/2025

Tempo di utilizzo:

- 18 ore settimanali presso il Comune di Busto Garolfo (Mi) in massimo di due giornate settimanali (martedì e giovedì)
- 18 ore settimanali presso il Comune di Castellanza (Va) in massimo di tre giornate settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì)

La prestazione dovrà essere erogata compatibilmente e funzionalmente all'organizzazione dell'orario di lavoro di entrambi i comuni, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento di entrambi gli Enti interessati.

Art. 3 - GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano affidati alla competenza del Comune di Busto Garolfo (Mi), quale Ente titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza dal Comune di Castellanza (Va).

Le ferie e gli altri permessi previsti dal CCNL saranno concessi dal Comune di Busto Garolfo (MI) quale ente titolare del rapporto di lavoro e saranno comunicate al Comune di Castellanza (Va) con congruo preavviso in base all'articolazione dell'orario di presenza in servizio della dipendente in convenzione.

Art. 4 - ONERI ECONOMICI DELLA GESTIONE

Il trattamento economico del personale distaccato, comprensivo degli oneri diretti e riflessi, viene erogato dal Comune di Busto Garolfo (Mi).

Alla fine del periodo, dietro presentazione da parte dell'Ente di appartenenza del rendiconto della spesa sostenuta, il Comune di Castellanza (Va) provvederà al rimborso di quanto richiesto. Sarà oggetto di rimborso il trattamento fondamentale e accessorio per la parte di competenza.

Sono inoltre ascritte al singolo Ente le spese per: trasferte, partecipazioni a convegni, giornate di studio o corsi di specializzazione o altre attività svolte per conto e nell'interesse dei Comuni.

Art. 5 - RISOLUZIONE

Ciascun Ente può recedere anticipatamente dal presente accordo, per decisione insindacabile, salvo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi all'altro Comune a mezzo di posta certificata. Il rapporto, inoltre, può essere risolto anticipatamente:

- Per cessazione del rapporto di lavoro con l'ente titolare del rapporto di lavoro
- Per risoluzione consensuale da parte degli enti convenzionati
- Per motivi di interesse pubblico, tali da giustificare la sospensione o la revoca dell'iniziativa che ha determinato il ricorso al temporaneo utilizzo della dipendente comandata.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.
Letto, confermato e sottoscritto

Per il **Comune di Busto Garolfo (Mi)**

La Responsabile dell'Area Istituzionale e Risorse Umane
Dott.ssa Rossana Arnoldi
Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

Per il **Comune di Castellanza (Va)**

La l Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Stefania Preite
Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.